



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE N. 78 del 23 gennaio 2024

Oggetto: *Istanza presentata dall'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, iscritta al n. 77 del Registro generale del Dissesto - Esclusione dalla massa passiva.*

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di gennaio, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021 ai sensi dell'art. 252 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Euplio Castelluccio, Segretario comunale	Presidente	X	
Rag. Elda Karim Danielli, Funzionario economico finanziario	Componente	X	
Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario economico finanziario	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale e che con successivi D.P.R. del 20 ottobre 2022 e del 15 novembre 2023 ha assunto l'attuale composizione;
- con delibera n. 1 del 27 settembre 2021 si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Sant'Antimo mediante approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza;
- con delibera n. 5 del 30 novembre 2021 sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze di insinuazione a massa passiva alla data del 2 gennaio 2022;
- n. 16 del 14 aprile 2022, con cui è stata avanzata proposta di adesione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL, a cui la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha aderito con deliberazione n. 16 del 5 maggio 2022;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

VISTI

- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL, che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2020;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.";

CONSIDERATO

- che in data 25 novembre 2021 è stata acquisita al protocollo dell'OSL n. 119 l'istanza, presentata dall'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico, n. 5 - C.F. 00644160582, P. Iva 009196310029, di ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Sant'Antimo per un importo complessivo di € 4.787.563,63, relativo a quote non versate per due mutui contratti dalla Polisportiva S. Antimo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., garantiti da fidejussioni prestate dal Comune di Sant'Antimo;
- che è in corso un contenzioso tra il predetto creditore ed il Comune di Sant'Antimo, innanzi al Tribunale di Roma, ove è stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n. 8604/2020 - R.G. n. 47516/2020) al quale è stato riunito anche quello proposto dalla Società S. Antimo Società Sportiva Dilettantistica a r.l. - R.G. n. 55160/20202020 - con cui è stata contestata la legittimità dell'intero credito, del rapporto fidejussorio e, in subordine, del meccanismo di computo degli interessi passivi;
- che a seguito della richiesta istruttoria avanzata da questa Commissione straordinaria di liquidazione, l'Avvocatura Municipale ha reso due distinte relazioni assunte rispettivamente al protocollo n. 911 del 7 aprile 2023 e n. 219 del 22 maggio 2023 con le quali è stata fornita una ricostruzione della vicenda



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

di cui al rapporto controverso ed una sintetica ricognizione delle doglianze avanzate dal Comune nel giudizio di opposizione;

- che in data 27 ottobre 2023 è stato acquisito al protocollo n. 432 il parere del legale incaricato da questo OSL con il quale viene precisato che “allo stato, e fatto salvo l'esito del giudizio ed anche l'impossibilità di attestazione del credito da parte degli uffici comunali competenti, non sarà possibile procedere all'ammissione del credito.”;
- che “i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti/atti rientrano nella competenza dell'OSL laddove diventino certi, liquidi ed esigibili anche successivamente al 31/12 dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso OSL, ex art. 256, comma 11, TUEL” (Corte Conti, Puglia, Sez. reg. contr., 24 marzo 2020, n. 23);
- il credito vantato dall'Istituto per il Credito Sportivo risulta, allo stato attuale, controverso e, pertanto, non rientra nella competenza di questo OSL;

DATO ATTO che:

- con nota di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 515/OSL del 13 dicembre 2023 - regolarmente consegnata all'indirizzo pec del creditore in pari data, come da attestazione acquisita agli atti - è stato comunicato al creditore in oggetto l'avvio del procedimento istruttorio, con preavviso di diniego all'ammissione del credito di cui all'istanza presentata, con invito a presentare eventuali osservazioni o rilievi entro 10 giorni dalla ricezione della nota;
- nei termini di legge indicati nel citato preavviso, non risulta pervenuta da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico, n. 5 - C.F. 00644160582, P. Iva 009196310029 alcuna osservazione, né documentazione a supporto della certezza ed esigibilità del credito;

ATTESO che il credito vantato non possiede i requisiti di cui all'articolo 194 del testo unico 267/2000 e, di conseguenza, si può procedere all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento, per le motivazioni indicate nella presente deliberazione e nel preavviso di diniego,

VISTI:

- il Decreto leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n. 378 e successive modifiche ed integrazioni che, come indicato all'articolo 269, comma 2, del TUEL continua ad applicarsi, in quanto compatibili;

DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Sant'Antimo il credito di € 4.787.563,63 vantato dall'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico, n. 5 - C.F. 00644160582, P. Iva 009196310029 nei confronti del Comune di Sant'Antimo, per tutte le motivazioni richiamate in premessa sulla base delle quali è emerso che il



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

credito non risulta, allo stato, certo liquido ed esigibile e che non sussistono i requisiti per addivenire ad una transazione del contenzioso in atto;

- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività escluse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del testo unico 267/2000;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;

- di trasmettere la presente deliberazione all'istante Istituto per il Credito Sportivo, al Commissario straordinaria ed al Segretario Generale dell'Ente;

- di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Euplio Castelluccio, Presidente

Rag. Elda Karim Danielli, Componente

Dr. Paolo Di Lorenzi, Componente